

Delibera n. 2898 del 17-11-2000

Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che attribuisce alle Regioni la competenza ad accordare l'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
- considerato che gli artt. 6 e 15 del D.P.R. 203/88 sottopongono a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto ad altra località;
- visto l'art. 12 del medesimo D.P.R. 203/88, che detta la disciplina relativamente all'esercizio di impianti esistenti;
- visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e che per le stesse attività demanda alle Regioni di predisporre procedure specifiche di autorizzazione e di provvedere al rilascio di autorizzazioni in via generale;
- visto l'art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico;
- visto l'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1,2,3 e 4, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 489, e pertanto possono essere adottati in luogo dei limiti in concentrazione;
- vista la nota prot. n. 1700/00-U218 di data 10 novembre 2000 del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con la quale si propone di adottare in luogo dei limiti per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche relative alle singole attività, allegata alla presente deliberazione;
- viste le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998;
- rilevato che le attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiori a 2000 kg/g sono riportate nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato 2, punto 6 del D.P.R. 25 luglio 1991);
- rilevato che le attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g sono riportate nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato 2, punti 7 e 8 del D.P.R. 25 luglio 1991);
- rilevato che le attività di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g, trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g, lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000/kg, lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g e trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g, sono riportate nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato 2, punti 9, 19, 20, 22, 25 e 31);
- rilevato che le attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione), sono da considerarsi a ridotto inquinamento atmosferico;
- ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi alle attività sopra definite, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nelle specifiche tecniche e presentando dichiarazione secondo i modelli predisposti per le singole attività;
- ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 203/88, nonché

delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, per gli Enti e le imprese che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale;

- considerato che spetta all'autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari;
- visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;
- visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 dd. 12 gennaio 1996, con la quale è stata costituita la predetta Agenzia con decorrenza dal 1° marzo 1996, determinandone l'articolazione organizzativa e funzionale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiori a 2000 kg/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g, trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g, lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000/kg, lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g e trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che le prescrizioni di esercizio di cui alle specifiche tecniche tengono luogo, per le attività di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), dei limiti previsti dalla tabella B allegata al medesimo Testo Unico, così come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n.489 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1991;
- 6) di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 203/88, nonché delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente delle dichiarazioni di ciascun Ente e impresa di avvalersi dell'autorizzazione in via generale;
- 7) di demandare all'autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari;
- 8) di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

ALLEGATO 1

Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, del D.P.R. n. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991. (vedi sezione modulistica)

ALLEGATO 2

Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di torrefazione di caffè ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, del D.P.R. n. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991. (vedi sezione modulistica)

ALLEGATO 3

Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività del settore alimentare ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, del D.P.R. n. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991. (vedi sezione modulistica)

ALLEGATO 4

Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione), ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, del D.P.R. n. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991. (vedi sezione modulistica)